

**Civile Ord. Sez. 3 Num. 6650 Anno 2020**

**Presidente: AMENDOLA ADELAIDE**

**Relatore: CIGNA MARIO**

**Data pubblicazione: 09/03/2020**

**ORDINANZA**

sul ricorso 13447-2018 proposto da:

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA in persona del  
procuratore LUCA FIORINA, domiciliata ex lege in  
ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI  
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato  
SERGIO PERTILF;

- *ricorrente* -

**contro**

SACCHETTO MARISA, elettivamente domiciliato in ROMA,  
VIA DARDANELLI 37, presso lo studio dell'avvocato  
GIUSEPPE CAMPANELLI, che lo rappresenta e difende  
unitamente all'avvocato STEFANO FASOLIN;

- *controricorrente* -

2019

1842



avverso la sentenza n. 2721/2017 della CORTE  
D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 27/11/2017;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 25/09/2019 dal Consigliere Dott. MARIO  
CIGNA;

## FATTI DI CAUSA

Marisa Sacchetto convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Padova la Compagnia Assicurativa UGF (ora UnipolSai SpA) per sentirla condannare al pagamento della somma di euro 27.000,00, quale rimborso del premio unico versato per la polizza di assicurazione sulla vita 111/719918.

A sostegno della domanda espose che in data 27-12-2007 aveva sottoscritto detta polizza, avente scadenza 27-12-2012, con il cognato Mauro Malachin (titolare, unitamente ad altro agente, dell'Agenzia di Assicurazioni UGF di Monselice), versando il relativo premio unico per euro 27.000,00 in contanti nelle mani del cognato; la polizza, tuttavia, non risultava essere mai stata registrata dall'agente e non risultava nei registri della Compagnia.

La UGF chiese il rigetto della domanda.

L'adito Tribunale rigettò la domanda; in particolare il Tribunale, pur ritenendo astrattamente applicabile l'art. 2049 cc (e quindi in linea di principio responsabile la Compagnia per l'attività illecita dell'agente), ritenne nella specie non essere stata fornita la prova del danno, e cioè che la Sacchetti avesse versato nelle mani del Malachin la somma di euro 27.000,00; tanto in quanto la polizza e la relativa quietanza di pagamento erano state tempestivamente disconosciute dalla Compagnia ex artt. 214 cpc e 2719 cc e la Sacchetti non aveva né proposto istanza di verificaione ex art. 216 cpc né prodotto la documentazione in originale.

Con sentenza 2721/2017 la Corte d'Appello di Venezia, in accoglimento del gravame proposto dalla Sacchetti, ha condannato la UnipolSai Assicurazioni SpA al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di euro 27.000,00, quale rimborso del versato premio unico, oltre rivalutazione ed interessi; in particolare la Corte ha riconosciuto efficacia probatoria alla polizza prodotta in giudizio ed

alla quietanza in essa contenuta, ritenendo quindi dimostrato il pagamento del premio.

Nello specifico, in ordine alla polizza, la Corte territoriale ha precisato che la procedura di disconoscimento e di verifica di scrittura privata di cui agli artt. 214 ssg cpc concerne unicamente le scritture provenienti da soggetti del processo, e consente agli stessi di negare l'autenticità della propria firma o della propria scrittura; la polizza sottoscritta dall'agente Malachin era invece una scrittura proveniente da terzi, sicchè la Compagnia Assicurativa, per contestarne l'autenticità, non essendo applicabile la detta procedura di disconoscimento, aveva l'onere di proporre querela di falso.

In ordine, poi, alla quietanza, sottoscritta dal Malachin su documento Unipol Assicurazioni, la Corte ha evidenziato che nella stessa si dava espressamente atto del versamento in contanti, in data 27-12-2007, della somma di euro 27.000,00, sottolineando che il pagamento in contanti era prassi dell'epoca e che la quietanza relativa ad un versamento in contanti era già stata considerata valida dalla Compagnia in occasione di altre polizze assicurative.

La Corte ha quindi ritenuto la Compagnia responsabile -ex art. 2049 cc- per l'attività posta in essere dall'agente, sul quale aveva l'obbligo di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza; al proposito ha anche evidenziato che lo stesso codice delle assicurazioni (artt. 118 e 119) statuisce che il pagamento effettuato nelle mani dell'agente deve ritenersi come effettuato alla Compagnia Assicurativa, che risponde in solido dei fatti illeciti del proprio dipendente; con assorbimento degli altri motivi di gravame.

Avverso detta sentenza la Unipolsai Assicurazioni SpA propone ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi.

Marisa Sacchetto resiste con controricorso.

#### RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente Compagnia, denunziando -ex art. 360, comma 1, n. 3 cpc- la violazione degli artt. 112, 214, 216, 221 e 329 cpc, 1388, 1753,

4  
a



1903, 2697 e 2719 cc, si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto necessario, per contestare l'autenticità della polizza prodotta in atti, proporre querela di falso; la polizza, invero, era un documento proveniente da terzi, e quindi una prova atipica senza efficacia di prova privilegiata, per il quale era sufficiente una libera contestazione sull'autenticità; nella specie la Compagnia, nella comparsa di risposta, aveva liberamente contestato l'autenticità della polizza; in particolare, aveva contestato -ex art. 2719 cc- la conformità della fotocopia all'originale nonché -ex art. 214 cpc- la genuinità del documento, evidenziando, a tale ultimo proposito, che lo stampato era stato sottoscritto dal solo Malachin, era contraffatto e non conforme a quelli utilizzati dalla compagnia assicuratrice Unipol, mancando totalmente la stampigliatura della società; la polizza, pertanto, era documento inutilizzabile, in quanto tempestivamente disconosciuto, e comunque la stessa aveva mero valore indiziario, non integrato da altri mezzi di prova.

La ricorrente, inoltre, sostiene che erroneamente ed in violazione dell'art. 112 cpc, la Corte territoriale abbia ritenuto che, in difetto di accertamento della falsità del documento, la sottoscrizione dello stesso da parte di rappresentante abilitato a concludere il contratto in nome e per conto del rappresentato determini l'insorgenza di un vincolo contrattuale valido ed efficace direttamente tra la Unipol e la Sacchetti; ed invero, come riconosciuto anche dal Giudice di prime cure (senza alcuna espressa impugnazione sul punto), Mauro Malachin non aveva alcun potere di stipulare polizze vita (e quindi alcuna abilitazione a concludere il contratto), e comunque non era stato richiesto l'accertamento della validità del contratto e l'esecuzione dello stesso, ma solo la restituzione, per l'illecita condotta dell'ex agente, delle somme versate per la stipulazione di un contratto pacificamente falso.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando -ex art. 360, comma 1, n. 3 e 4 cpc- violazione degli artt. 115, 329 cpc, 97 dis. att. cpc, 1888, 2697, 2725, 2726 e 2729 cc, sostiene che la Corte territoriale, ritenendo documentale la prova del pagamento in contanti, sia incorsa in un travisamento della prova, in quanto dal tenore della polizza (ove era scritto solo che "il perfezionamento della polizza è avvenuto oggi 27-12-07 con il pagamento del premio di euro

5  
C



27.000,00”) non poteva evincersi la dazione al Malachin della somma di euro 27.000,00 “in contanti”.

Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando –ex art. 360, comma 1, n. 3 cpc- violazione degli artt. 112, 329 e 342 cpc, si duole della mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello per omessa impugnazione di punti decisivi della sentenza di primo grado da soli in grado di sostenere la decisione (mancata ammissione della prova testimoniale; condotta dell’attrice non rispondente al principio di auto responsabilità per violazione delle norme antiriciclaggio per il pagamento in contanti; illecito da ricondurre non al Malachin ma a società di intermediazione Prefinass snc, non abilitata a stipulare polizze vita).

Con il quarto motivo la ricorrente, denunciando –ex art. 360, comma 1, n. 3 cpc- violazione degli artt. 112 cpc, 1388, 1753, 1903, 2049, 2697 cc, 118 e 119 cod. assicurazione, si duole che la Corte territoriale, nel ritenere la Unipol responsabile ex art. 2049 cc per l’attività posta in essere dall’agente (su cui la Compagnia aveva l’obbligo di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza, senza alcuna rilevanza della continuità dell’incarico e dell’esistenza di rapporto di lavoro subordinato), abbia violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, atteso che si controverteva solo sull’applicabilità dell’art. 2049 nel caso di società di intermediazione strutturata (Prefinass) ed in assenza di potere rappresentativo; l’affidamento incolpevole poteva in tali casi essere tutelato solo in caso di buona fede e di comportamento colposo della committente, nella fattispecie insussistente.

Il primo motivo è fondato.

Come già precisato da questa S.C. “le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all’art. 2702 cod. civ., né quella processuale di cui all’art. 214 cod. proc. civ., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo. Nell’ambito delle scritture private deve, peraltro, riservarsi diverso trattamento a quelle la cui

6  


natura conferisce loro una incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso onde contestarne l'autenticità" (Cass. sez. unite 15169/2010; conf. Cass. 23788/2014; conf. Cass. 24208/2010, secondo cui "nel processo civile le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite costituiscono meri indizi, liberamente valutabili dal giudice e contestabili dalle parti senza necessità di ricorrere alla disciplina prevista in tema di querela di falso o disconoscimento di scrittura privata autenticata. Ne consegue che, sorta controversia sulla autenticità di tali documenti, in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provarne la genuinità grava su chi la invoca").

L'applicazione al caso di specie degli esposti principi – ai quali il collegio intende dare continuità – impone di ritenere che erroneamente la Corte territoriale, pur in presenza di contestazione sull'autenticità della polizza in questione e pur non potendo la stessa di per sé avere una carica di incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso onde contestarne la autenticità, ha fondato il suo convincimento sull'autenticità della detta polizza per non essere stata la stessa contestata attraverso la proposizione di querela di falso.

Non par dubbio infatti che il "disconoscimento" operato da UGF, da qualificarsi a questi fini "terzo" rispetto alle parti che avevano sottoscritto la polizza, era volto a far valere che il contratto, redatto su modulo "non conforme a quelli utilizzati dalla compagnia assicuratrice Unipol" e al quale "manca(va) totalmente la stampigliatura della società", non poteva essere considerato per essa impegnativo, di talchè, in tale contesto, non le era affatto necessaria la dimostrazione che la sottoscrizione del suo agente fosse stata contraffatta. E una volta così ricostruito il senso della linea difensiva della ricorrente, appare chiara l'assoluta inconferenza della ritenuta necessità della querela di falso per veicolare una siffatta contestazione.

L'accoglimento della doglianza con riferimento alla libera valutabilità della polizza comporta l'assorbimento degli altri rilievi contenuti nel motivo medesimo.

M  
Q



Anche il secondo motivo è fondato.

Sussiste, come noto, travisamento della prova quando un'informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale; nella specie la Corte territoriale ha ritenuto accertato l'avvenuto pagamento "in contanti" di euro 27.000,00 in base al tenore letterale della polizza, ove tuttavia risulta scritto solo che "il perfezionamento della polizza è avvenuto oggi 27-12-07 con il pagamento del premio di euro 27.000,00", senza quindi alcun riferimento alla dazione al Malachin "in contanti" della detta somma.


Il terzo motivo ed il quarto motivo, da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono inammissibili.

Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, va infatti rilevato che i punti concernenti la mancata ammissione della prova testimoniale e la condotta dell'attrice (asseritamente non rispondente al principio di auto responsabilità per violazione delle norme antiriciclaggio per il pagamento in contanti) risultano oggetto del proposto appello (e ritenuti assorbiti dalla decisione della Corte territoriale), di talché essi ben potranno essere riproposti nel successivo giudizio di rinvio; invece la circostanza che l'illecito fosse da ricondurre non al Malachin ma a società di intermediazione (Prefinass snc) non abilitata a stipulare polizze vita e priva di potere rappresentativo evoca il ruolo della detta società di intermediazione, non comprensibile da questa S.C. per mancata adeguata esposizione del fatto.

In conclusione, pertanto, vanno accolti il primo e secondo motivo del ricorso e dichiarati inammissibili il terzo ed il quarto; per l'effetto va cassata l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinviato il giudizio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Venezia, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese relative al presente giudizio di legittimità.

P. Q. M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso; dichiara inammissibili il terzo ed il quarto; cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e





rinvia per nuovo esame alla Corte d'Appello di Venezia, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese relative al presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 25-9-2019

Il Presidente

dott.ssa Adelaide Amendola

DELEGATARIA  
Dott.ssa *Simona Cicardello*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Roma, 9 MAR 2020